



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 682, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato "codice dell'ordinamento militare", il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, siano stabilite, le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nei ruoli marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo 682, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie;
- VISTO l'articolo 679, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avvenga, alla lettera a), per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso e, alla lettera b), per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente;
- VISTO l'articolo 682, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che ai concorsi pubblici per il reclutamento nei ruoli marescialli, di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), del medesimo codice, possano partecipare i giovani e gli appartenenti ai ruoli dei sergenti, dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio, in possesso dei requisiti ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 682, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, che, in riferimento ai concorsi interni per il reclutamento nei ruoli marescialli, di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del medesimo codice, prevede concorsi per titoli, a cui possono partecipare i sergenti maggiori capo in possesso dei requisiti ivi stabiliti, e concorsi per titoli ed esami, a cui possono partecipare gli appartenenti al ruolo dei sergenti e gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente in possesso dei requisiti ivi stabiliti, determinando altresì la misura percentuale dei posti riservata a ciascuna procedura concorsuale;
- VISTO l'articolo 682, comma 5-bis, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento con il grado di maresciallo e corrispondenti, a cui possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 2197, comma 2-quater, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, siano stabilite le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento, in regime transitorio, nei ruoli marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, previsti dal medesimo articolo 2197, comprese la

definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie;

VISTO l'articolo 2197, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il reclutamento nel ruolo marescialli avvenga, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico e in misura non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5;

VISTO l'articolo 2197, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il limite di età per la partecipazione al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo è elevato a 52 anni;

VISTO l'articolo 2197-*ter*.1 del codice dell'ordinamento militare, il quale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, autorizza, per il solo anno 2020, il reclutamento straordinario, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso interno per titoli, di sessanta marescialli in servizio permanente;

VISTO l'articolo 2197-*quater* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 siano banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso di laurea e che abbiano riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e che non abbiano ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2018, recante "Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2018;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2018, recante "Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli della Marina militare", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2018;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2018, recante "Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2018;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2018, recante "Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli della Marina militare del personale del Corpo

delle capitanerie di porto”, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2018;

- VISTO il decreto del Ministro della difesa 2 ottobre 2018, recante “Modifiche al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2018, in materia di svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto”, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2018;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, recante “Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei marescialli della Marina militare del personale del Corpo delle capitanerie di porto” pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2019;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- RAVVISATA l’esigenza di adeguare le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale del ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il personale del Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare, alla disciplina legislativa sopravvenuta;
- VISTO l’articolo 627, comma 4, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che la categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
- VISTI gli articoli 627, comma 5, e 839 del codice dell’ordinamento militare, che definiscono funzioni, compiti e responsabilità dei militari appartenenti ai ruoli dei marescialli;
- VISTO l’articolo 808, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che all’interno di ciascun ruolo i militari dell’Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità;
- VISTO l’articolo 811, commi 2, lettera b), e 3, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che all’interno di ciascun ruolo della Marina militare i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e che per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO l’articolo 134 del codice dell’ordinamento militare, il quale disciplina l’esercizio delle funzioni del Corpo delle capitanerie di porto dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO l’articolo 816, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che all’interno di ciascun ruolo i militari dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti in categorie e specialità;
- VISTO l’articolo 843 del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che, relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli

principali, siano individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata;

- VISTO l'articolo 759, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli allievi marescialli siano assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo specifiche disposizioni della Forza armata, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi;
- VISTO l'articolo 760, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano tenuti a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati e che al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi siano sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove;
- VISTO l'articolo 760, comma 1-*bis*, primo periodo, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b)*, in alternativa al corso di cui al comma 1 del medesimo articolo, possa essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a tre mesi;
- VISTO l'articolo 760, comma 5-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-*bis*, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
- VISTO l'articolo 762, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *a)*, durante la frequenza dei corsi formativi previsti, assuma la qualità di allievo e che il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera *b)*, all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perda il grado eventualmente rivestito e che in caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale sia reintegrato nel grado precedentemente rivestito e che sia restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola;
- VISTO l'articolo 762, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il personale proveniente dai civili assuma lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso;
- VISTO l'articolo 762, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b)*, durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applichino le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza;
- VISTO l'articolo 761 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni che permane

anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma;

- VISTO l'articolo 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che la partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma e che la ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni;
- VISTO l'articolo 635, commi 1, 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, individuando, tra essi, quelli che sono accertati d'ufficio dall'amministrazione, prevedendo altresì che il requisito relativo ai parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, non sia nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate e rinviando, per gli ulteriori requisiti in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, a quanto previsto da specifiche norme del medesimo codice e dai singoli bandi;
- VISTO l'articolo 635, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisca causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali;
- VISTO l'articolo 635, comma 1-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscano causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando;
- VISTO l'articolo 587 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito nominato "regolamento", che stabilisce i parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate;
- VISTO l'articolo 640, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 641, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento e che, a tale fine, possano essere impiegati anche

ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso;

VISTO l'articolo 580, comma 1, del regolamento, il quale prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sia effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;

VISTO l'articolo 638 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione, e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;

VISTO l'articolo 590, comma 1, del regolamento, il quale prevede, in riferimento ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali, che la frequenza di tali corsi abbia luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneità al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore;

VISTO l'articolo 640, commi 1-bis e 1-ter, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento; che il provvedimento di rinvio possa essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria, e che, fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, siano avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; che le vincitrici dei concorsi rinviate siano immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda;

VISTO l'articolo 114 del regolamento e l'articolo 21 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 marzo 2013, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;

VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;

VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

- VISTO l'articolo 644 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
- ACQUISITO il parere del Ministero dell'università e della ricerca in riferimento ai concorsi per il reclutamento dei marescialli da assegnare alle professioni sanitarie;
- ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento ai concorsi per il reclutamento dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di seguito indicati:

- a) concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, come disciplinati dagli articoli 682, commi 4 e 5-*bis*, e 2197, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- b) concorsi interni, per titoli ed esami, di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, come disciplinati dagli articoli 682, comma 5, lettere a), n. 2), e b), 2197, comma 1, lettera b), del medesimo codice;
- c) concorsi interni, per titoli, di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, come disciplinati dall'articolo 682, comma 5, lettera a), n. 1), del medesimo codice;
- d) concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, di cui all'articolo 2197-*quater* del codice dell'ordinamento militare;
- e) concorso interno, per titoli, per il reclutamento straordinario a nomina diretta, di cui all'articolo 2197-*ter*.1 del codice dell'ordinamento militare.

Art. 2

Principi

1. I concorsi si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di svolgimento nel rispetto dei termini procedurali di cui al libro VI, titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

Art. 3

Bando di concorso

1. Il bando di concorso, di seguito denominato bando, indica:

- a) la tipologia del concorso, se per titoli ed esami ovvero per titoli, il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale loro ripartizione per corpi, categorie, specialità, specializzazioni, incarichi principali, posizioni organiche, abilitazioni, qualifiche;
- b) la eventuale percentuale dei posti riservati a ciascuna tipologia di concorso;
- c) i requisiti per partecipare al concorso;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché la documentazione da presentare obbligatoriamente;
- e) per i concorsi per titoli ed esami:
 - 1) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali;
 - 2) le prove concorsuali, le relative modalità di svolgimento, i criteri di attribuzione dei punteggi, il punteggio minimo necessario per il superamento delle stesse e l'eventuale numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive;
- f) i titoli di merito valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente, per categorie e complessivamente;
- g) i casi e le relative misure dell'eventuale detrazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli di merito;
- h) la composizione delle commissioni;
- i) le modalità di formazione delle graduatorie.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve:

- a) dichiarare di essere a conoscenza dei vincoli di ferma, ai quali i vincitori di concorso saranno assoggettati nel corso o al termine dell'iter formativo, compresi quelli previsti dagli articoli 761 e 972 del codice dell'ordinamento militare;
- b) indicare per quale corpo, categoria, specialità, specializzazione, incarico principale, posizione organica, abilitazione o qualifica intende concorrere, nei casi in cui il bando prevede una corrispondente ripartizione dei posti.

Art. 5

Ulteriori requisiti di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi pubblici e ai concorsi interni è richiesto il possesso dell'ulteriore requisito dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di maresciallo dell'Esercito italiano ovvero della Marina militare o dell'Aeronautica militare, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635, comma 1-*bis* del codice dell'ordinamento militare.
2. Per partecipare ai concorsi interni, il bando può richiedere, quale ulteriore requisito, in relazione alla particolare formazione tecnica richiesta, l'appartenenza a specifici corpi ovvero l'assegnazione a specifiche categorie, specialità, specializzazioni, abilitazioni.
3. Per partecipare ai concorsi pubblici per il reclutamento a nomina diretta, di cui all'articolo 682, comma 5-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, il bando può richiedere il possesso di determinate lauree, nonché di specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, indicando l'eventuale numero di posti riservati per ciascun indirizzo, specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albo professionale.
4. Con provvedimento motivato la Direzione generale del personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti.

Art. 6
Titoli di studio

1. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, in uno Stato dell'Unione europea o non appartenente all'Unione europea, è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 7
Titoli di merito

1. I titoli di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati nella medesima domanda.

2. Per i concorsi pubblici, tra i titoli di merito valutabili secondo il punteggio stabilito nel bando:

a) debbono essere comunque previsti:

- 1) il servizio prestato in qualità di ufficiale di complemento o in ferma prefissata ovvero di volontario in ferma o rafferma della Forza armata per la quale è bandito il concorso, eventualmente richiedendo anche di aver riportato durante il servizio qualifiche non inferiori a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- 2) la votazione ottenuta nel conseguimento del titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso, con attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate nel bando;

b) possono essere previsti:

- 1) il diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso le scuole militari;
- 2) la laurea in scienze motorie, il diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, il diploma o attestato di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di un corso di durata triennale;
- 3) attestati di superamento di corsi, brevetti, abilitazioni, qualifiche, diversi da quelli richiesti quali requisiti per la partecipazione;
- 4) ricompense militari e civili e onorificenze;
- 5) titoli di merito riferiti alla specifica formazione tecnica richiesta, nei casi in cui il bando prevede la ripartizione dei posti per corpi, categorie, specialità, specializzazioni, incarichi principali, posizioni organiche, abilitazioni, qualifiche.

3. Per i concorsi interni, i titoli di merito valutabili e i relativi punteggi, incrementale e massimo, sono stabiliti dal bando. Tra i titoli di cui al presente comma:

a) debbono essere comunque previsti:

- 1) la durata del servizio prestato;
- 2) l'inquadramento nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente avvenuto ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- 3) le qualifiche superiori a "superiore alla media", o giudizio equivalente, riportate in sede di redazione della documentazione caratteristica relative al periodo di servizio stabilito dal bando;
- 4) l'impiego in operazioni nazionali e internazionali;
- 5) la conoscenza di lingue straniere, comunque diverse da quelle oggetto dell'eventuale prova di concorso;
- 6) le ricompense militari e civili;
- 7) le onorificenze;
- 8) gli eventuali corsi di formazione e professionali.

b) possono essere previsti:

- 1) titoli di studio, abilitazioni e brevetti diversi da quelli richiesti quali requisiti per la partecipazione;
- 2) titoli di merito riferiti alla specifica formazione tecnica richiesta, nei casi in cui il bando prevede la ripartizione dei posti per corpi, categorie, specialità, specializzazioni, incarichi principali, posizioni organiche, abilitazioni, qualifiche.

Art. 8

Detrazioni di punteggio

1. Per i concorsi interni, possono comportare detrazioni dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli di merito, se previsto e nella misura stabilita dal bando:
 - a) le sanzioni disciplinari inflitte nei periodi di servizio previsti dal medesimo bando;
 - b) le pregresse rinunce alla frequenza di corsi e le pregresse dimissioni a domanda dai medesimi corsi.

Art. 9

Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati nella medesima domanda.

Art. 10

Accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta un giudizio di idoneità o non idoneità, senza attribuzione di punteggio
2. Il bando può prevedere che l'idoneità psico-fisica sia certificata a mezzo del giudizio di idoneità alla visita medica periodica prevista dall'ordinamento della Forza armata in corso di validità ovvero effettuata entro la data di approvazione della graduatoria finale.
3. Per i concorsi pubblici, l'accertamento dell'idoneità attitudinale può essere effettuato anche nell'ambito del tirocinio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).
4. Per i concorsi interni, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale è eventuale.

Art. 11

Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale

1. Le commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale sono nominate con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione della Forza armata.
2. La commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, è così composta:
 - a) un ufficiale superiore medico presidente;
 - b) due ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 2 può avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale è così composta:
 - a) un ufficiale superiore, eventualmente scelto tra i membri della commissione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), presidente;
 - b) due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario, senza diritto di voto.

Art. 12

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, comprese quelle per la valutazione dei titoli di merito, sono nominate con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione della Forza armata interessata.
2. Nei concorsi per il reclutamento dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare almeno uno degli ufficiali membri deve appartenere al Corpo delle capitanerie di porto.
3. I decreti di nomina delle commissioni di cui al comma 1 prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.
4. Nei concorsi per titoli ed esami, se il numero dei candidati che deve sostenere le prove scritte supera le mille unità, la commissione esaminatrice, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello della commissione originaria e da un segretario.

Art. 13

Commissione per l'assegnazione dei vincitori del concorso ai corpi, alle categorie e alle specialità della Marina militare

1. La commissione per l'assegnazione dei vincitori del concorso ai corpi, alle categorie e alle specialità della Marina militare, nominata con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione della Forza armata, è così composta:
 - a) un ufficiale della Marina militare di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
 - b) tre ufficiali della Marina militare di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario.
2. Nei concorsi per il reclutamento dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto almeno uno degli ufficiali membri deve appartenere al Corpo delle capitanerie di porto.
3. La commissione di cui al comma 1 procede all'assegnazione dei vincitori ai corpi, alle categorie e alle specialità secondo la ripartizione numerica e i criteri stabiliti dalla Forza armata.

Art. 14

Graduatorie

1. Le graduatorie di merito sono suddivise per corpi, categorie, specialità, specializzazioni, incarichi principali, posizioni organiche, abilitazioni, qualifiche, nei casi in cui il bando prevede una corrispondente ripartizione dei posti.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli eventuali posti non coperti possono essere devoluti, su indicazione della Forza armata, a differente categoria, specialità, specializzazione, incarico principale, posizione organica, abilitazione o qualifica, secondo le modalità stabilite nel bando.
3. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Capo II

Concorsi per titoli ed esami

Art. 15

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami sono previsti:
 - a) l'eventuale prova di preselezione;

- b) la prova scritta;
 - c) l'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di una ulteriore lingua straniera indicata nel bando;
 - d) le eventuali prove di efficienza fisica;
 - e) l'eventuale tirocinio.
2. L'eventuale prova di preselezione consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di cultura professionale o a carattere logico deduttivo, secondo le modalità indicate nel bando.
3. La prova scritta può consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in una o più composizioni su argomenti di cultura generale, di cultura professionale o a carattere logico deduttivo.
4. L'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di una ulteriore straniera può essere effettuata anche contestualmente alla prova di cui al comma 3 e può dare luogo all'attribuzione del punteggio, se previsto dal bando e secondo modalità ivi stabilite.
5. Le eventuali prove di efficienza fisica, disciplinate dal bando:
- a) prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne;
 - b) possono dare luogo all'attribuzione di punteggi incrementali, se previsto nel bando.
6. L'ordine e le modalità di svolgimento delle prove, il punteggio minimo necessario per il superamento delle stesse e l'eventuale numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive ovvero alla valutazione dei titoli sono stabiliti dal bando.

Art. 16

Eventuale tirocinio

1. L'eventuale tirocinio, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), ha durata non superiore a sessanta giorni e si svolge secondo le modalità stabilite nel bando.
2. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando lo compiono:
- a) se partecipanti al concorso pubblico:
 - 1) in qualità di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni;
 - 2) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati, contraendo una ferma volontaria, previo richiamo in servizio;
 - b) se partecipanti al concorso interno, con il grado rivestito.
3. La valutazione del tirocinio comporta un giudizio di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, se previsto dal bando e secondo i criteri ivi stabiliti.

Art. 17

Prove di concorso per il reclutamento a nomina diretta

1. Per i concorsi pubblici per il reclutamento a nomina diretta, di cui all'articolo 682, comma 5-bis, del codice dell'ordinamento militare, in aggiunta alle prove di cui agli articoli 15 e 16, il bando può prevedere:
- a) la prova orale nelle materie ivi indicate, eventualmente distinte in materie obbligatorie e facoltative;
 - b) prove a carattere tecnico-pratico nelle materie previste dai piani di studio universitari per le lauree richieste per la partecipazione al concorso.

Art. 18

Prove di concorso per le professioni sanitarie

1. Per l'eventuale assegnazione alle professioni sanitarie, la specifica prova scritta di selezione, di cui all'articolo 682, comma 4, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), del codice dell'ordinamento militare, per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie ad accesso nazionale programmato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostenuta in aggiunta alle prove di cui agli articoli 15 e 16, secondo quanto stabilito nel bando, previa condivisione con le competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con i contenuti delle prove di ammissione a tali corsi determinati annualmente dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 264 del 1999.
2. Ai fini del conseguimento dell'idoneità del candidato, il bando definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del punteggio, in coerenza con i criteri e le modalità determinati annualmente dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 1.

Art. 19

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono così composte:
 - a) per le prove di cui agli articoli 15, comma 1, escluse le prove di efficienza fisica di cui alla lettera d), 16, 17 e 18, nonché per la valutazione dei titoli di merito di cui all'articolo 7:
 - 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, presidente;
 - 2) due o più ufficiali superiori, comunque in numero pari, membri;
 - 3) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto;
 - b) per le eventuali prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d):
 - 1) un ufficiale superiore, eventualmente scelto tra i membri della commissione di cui alla lettera a), presidente;
 - 2) due ufficiali, membri;
 - 3) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
2. Alla commissione di cui al comma 1, lettera a), possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole prove, con diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.
3. Per la valutazione dell'eventuale tirocinio, di cui agli articoli 15, comma 1, lettera e), e 16, su richiesta della Forza armata, può essere nominata una apposita commissione così composta:
 - a) il comandante dell'ente presso cui è svolto il tirocinio, presidente;
 - b) un ufficiale superiore in servizio presso l'ente in cui è svolto il tirocinio, membro;
 - c) un ufficiale in servizio presso l'ente in cui è svolto il tirocinio, membro e segretario.
4. La commissione, di cui al comma 3, può avvalersi del supporto tecnico-specialistico di ufficiali psicologi.

Art. 20

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando:
 - a) il punteggio riportato nelle prove di cui agli articoli 15 e 16;
 - b) per il reclutamento a nomina diretta, il punteggio riportato nelle prove di cui all'articolo 17;
 - c) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 7.
2. Sono dichiarati vincitori, nel numero previsto dal bando, i candidati giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Capo III
Concorsi per titoli

Art. 21
Commissione valutatrice

1. La commissione valutatrice dei titoli di merito è così composta:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, presidente;
 - b) due o più ufficiali, comunque in numero pari, membri;
 - c) un ufficiale o un sottufficiale, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Art. 22
Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 7, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 8.
2. Sono dichiarati vincitori, nel numero previsto dal bando, i candidati giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 23
Rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 24
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- a) i decreti del Ministro della difesa 13 febbraio 2018 e 2 ottobre 2018, citati in premessa;
 - b) i decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2018 e 17 gennaio 2019, citati in premessa.

Roma, li 30 OTT 2020

IL MINISTRO
